

21/04/2011 - Indennità di maternità anche per colf e badanti

Anche per colf e badanti, così come per tutte le altre lavoratrici del nostro Paese, sono previste disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità. Il decreto legislativo 151/2001 prevede cinque mesi di astensione dal lavoro che, normalmente, sono i due precedenti e i tre successivi al parto, presentando un certificato medico che escluda la possibilità di una maternità a rischio. La legge prevede, inoltre, che le lavoratrici possano scegliere di lavorare fino a un mese prima del parto e poi rimanere a casa fino al quarto mese successivo. Nel periodo non lavorativo, colf e badanti, percepiranno un'indennità pari all'80% della retribuzione media, in caso di maternità obbligatoria (astensione). A pagarla è l'Inps, che ha in questi giorni pubblicato i valori delle retribuzioni convenzionali orarie in base ai quali va calcolata l'indennità per il 2011. Eccoli:

- Euro 6,50 per le retribuzioni orarie effettive fino a Euro 7,34
 - Euro 7,34 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 7,34 e fino a Euro 8,95
 - Euro 8,95 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 8,95
 - Euro 4,72 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
- E' importante sottolineare che l'indennità spetta solo alle lavoratrici in possesso del requisito di 52 settimane di lavoro regolare (anche in altri settori) nei due anni precedenti, oppure 26 settimane nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità.
-